II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

(71/304/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 2,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento [1], in particolare il titolo IV B,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi [2], in particolare il titolo V C e) 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, come pure le modalità delle misure transitorie, sono già state fissate, per quanto concerne le attività non salariate elencate nella classe 40 CITI, dalle direttive del Consiglio nn. 64/427/CEE e 64/429/CEE del 7 luglio 1964 [5]; che, conformemente a queste direttive, le amministrazioni aggiudicatrici non possono imporre alle persone fisiche o giuridiche di diritto privato alle quali viene aggiudicato un appalto alcuna discriminazione basata sulla nazionalità dei subappaltatori; che le sole restrizioni mantenute provvisoriamente riguardano la partecipazione ad appalti di lavori pubblici sotto forma di prestazioni di servizi o tramite agenzie o succursali all'atto della stipulazione di appalti di lavori pubblici; che pertanto le disposizioni delle suddette direttive hanno una portata generale che rende superflua la loro ripetizione nella presente direttiva;

considerando che, per le attività di cui alla classe 40 CITI, gli appalti possono essere stipulati o eseguiti da organismi titolari di concessioni accordate dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altre persone giuridiche di diritto pubblico; che la presente direttiva deve quindi prendere in considerazione tali contratti d'appalto che rappresentano un notevole volume di lavori; che, in caso contrario, la sua portata ne risulterebbe notevolmente ridotta;

considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica contiene, all'articolo 97, una disposizione speciale per quanto riguarda la costruzione d'impianti nucleari a carattere scientifico o industriale; che, conformemente all'articolo 232 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, simili casi vanno quindi esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che, dopo l'adozione dei programmi generali, è stata elaborata una nomenclatura CEE

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.
(2) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.
(3) GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 883/65.
(4) GU n. 13 del 29. 1. 1965, pag. 158/65.
(5) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1863/64 e pag. 1880/64.

delle attività industriali, intitolata « Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE) » ; che tale nomenclatura, in quanto fa riferimento alle nomenclature nazionali, risulta più consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità che non la nomenclatura « Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) » ; che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla, sempreché il calendario definito nei Programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura CITI non ne risulti modificato ; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura NICE per la presente direttiva non può avere un simile effetto ;

considerando che negli appalti di lavori pubblici è normale la menzione di prescrizioni tecniche ; che il Consiglio, nella dichiarazione resa in sede di adozione dei Programmi generali, ha specificato che le prescrizioni tecniche non debbono contenere clausole aventi effetti discriminatori ; che è quindi necessario inserire nella presente direttiva talune precisazioni al riguardo ;

considerando che le disposizioni applicabili a tutte le attività non salariate relative allo spostamento e al soggiorno dei beneficiari della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi sono state o saranno oggetto di direttive particolari ; che il regime applicabile ai lavoratori subordinati che accompagnano il prestatore di servizi od agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società indicate in ciascuno dei titoli I dei programmi generali, che agiscono in qualità di prestatori di servizi o per il tramite di agenzie o di succursali, e che sono denominate in appresso beneficiari, le restrizioni di cui a ciascuno dei titoli III dei programmi anzidetti, concernenti l'accesso, l'aggiudicazione, l'esecuzione o la partecipazione all'esecuzione degli appalti per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche di diritto pubblico.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate di cui all'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classe 40. Tali attività corrispondono a quelle elencate nella classe 40 della « Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE) » ; esse sono riprodotte nell'allegato della presenta direttiva.

2. La direttiva non si applica :

a) agli impianti industriali di natura meccanica, elettrica ed energetica, tranne quella parte di essi che rientra nella tecnica della costruzione di immobili ;

b) alla costruzione di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale ;

c) ai lavori di sterro, di escavazione di pozzi e di dragaggio e di asportazione del materiale rimosso, effettuati per l'estrazione di sostanze minerali (industrie estrattive).

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni e in particolare quelle :

a) che impediscono ai beneficiari di fornire le prestazioni alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei propri cittadini ; tra le restrizioni da sopprimere figurano, tra l'altro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e le pratiche amministrative che impongono o consentono alle persone fisiche o giuridiche con le quali è stato concluso un contratto in base al quale sono incaricate dell'esecuzione o della gestione di lavori o della gestione di servizi pubblici mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi, di applicare, per i contratti che essi possono stipulare a loro volta in tale occasione, un trattamento discriminatorio a danno dei beneficiari ;

b) che risultano da una prassi amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello dei cittadini ;

c) che risultano da disposizioni o pratiche che, sebbene applicabili senza distinzioni basate sulla cittadinanza, ostacolino tuttavia esclusivamente o principalmente l'attività professionale dei cittadini degli altri Stati membri ; le prescrizioni tecniche con effetto discriminatorio fanno parte delle restrizioni da eliminare ; tuttavia, esse non sono considerate discriminatorie quando sono giustificate dall'oggetto del contratto.

2. Gli Stati membri si assicurano in particolare che :

a) per l'esecuzione di lavori sul loro territorio, i beneficiari possano fruire, alle stesse condizioni

dei cittadini, della concessione delle varie forme di credito, di aiuti e di sovvenzioni previste a tal fine dalle pubbliche autorità ;

b) i beneficiari fruiscano senza restrizioni, e comunque alle stesse condizioni dei cittadini, delle possibilità di approvvigionamento sulle quali lo Stato è in grado di esercitare il suo controllo e di cui abbisognano per eseguire il contratto.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di dodici mesi dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

ALLEGATO

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

corrispondente alla nomenclatura delle industrie stabilite nella Comunità europea (NICE)

Classe	*Gruppo*	
40		EDILIZIA E GENIO CIVILE
	400	Edilizia e genio civile (imprese non specializzate) ; demolizione
	400.1	Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
	400.2	Demolizione
	401	Costruzione di immobili (d'abitazione e altri)
	401.1	Imprese generali di costruzione di immobili
	401.2	Imprese di copertura dei tetti
	401.3	Costruzioni di forni e camini industriali
	401.4	Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
	401.5	Imprese di pulitura e manutenzione facciate
	401.6	Imprese di ponteggi
	401.7	Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)

Classe	*Gruppo*	
402		Genio civile : costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
	402.1	Imprese generali di genio civile
	402.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
	402.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)
	402.4	Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti, chiuse, argini, ecc).
	402.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
	402.6	Imprese specializzate nelle altre attività di genio civile [comprese le imprese specializzate nella segnalazione stradale e marittima, nella posa di condutture (gas, acqua, idrocarburi), o nella costruzione di elettrodotti e linee di telecomunicazione]
403		Installazioni varie per l'edilizia
	403.1	Imprese generali di installazione
	403.2	Installazioni di gas, acqua e apparecchi sanitari
	403.3	Impianti di riscaldamento e di ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)
	403.4	Isolamenti termici, acustici e anti-vibrazioni
	403.5	Impianti elettrici
	403.6	Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.
404		Finitura dei locali
	404.1	Finitura generale
	404.2	Lavori in gesso : rasatura, plafonatura, stucchi
	404.3	Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquets
	404.4	Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio
	404.5	Rivestimento di muri e pavimenti (in piastrelle e altri materiali per ricopertura, anche collati)
	404.6	Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)